

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2008

Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga"



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge n. 400 del 23 agosto 1988, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59" ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTO l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Sottosegretari, alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura, possono essere istituite apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di "riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri" convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materie di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ed in particolare l'art 19, comma 1;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'art. 1, commi 376 e 377;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 e in particolare l'art. 10;

VISTI il DPCM 9 novembre 2007 recanti: "Riconoscimento delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al ministero della Solidarietà sociale";

VISTI il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

RITENUTO necessario provvedere, nelle more dell'istituzione presso la Presidenza di una apposita struttura generale, all'istituzione di una struttura di missione che fornisca il necessario supporto organizzativo per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche antidroga al Presidente del Consiglio dei ministri o al Sottosegretario delegato;

Decreta

Articolo 1 (Istituzione della struttura di missione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, a decorrere dall'8 giugno 2008, una struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga", posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario delegato.

2. La struttura di missione costituisce struttura di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, Lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni.

3. La struttura di missione svolge la propria attività, nelle more dell'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura generale ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fino al 31 dicembre 2008 e comunque non oltre la data dell'istituzione della predetta struttura generale.

Articolo 2 (Funzioni)

1. La struttura di cui all'articolo 1 ha il compito di provvedere agli adempimenti giuridici amministrativi e gestionali nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche antidroga di cui al decreto legge n. 85 del 2008, citato in premessa, art. 1, comma 4, secondo periodo.

2. La struttura in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni del governo atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni, nonché a promuovere la collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento dei tossicodipendenti, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e l'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze.

3. Nell'ambito della struttura opera l'osservatorio italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze, che cura la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione di dati ed informazioni statistiche epidemiologiche, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e delle strutture del privato sociale, cura la collaborazione con le altre strutture informative esistenti sul territorio, definisce ed aggiorna le metodologie per la rilevazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

4. La struttura di cui al comma 1 fornisce altresì il supporto per le relazioni con gli altri paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi comunitari ed internazionali, provvedendo al necessario coordinamento tra le varie amministrazioni nazionali competenti.

Articolo 3 (Struttura e personale)

1. Alla struttura di missione è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra le categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Oltre al responsabile, alla struttura di missione è assegnato un contingente di sei unità di personale dirigenziale, di cui due con incarico dirigenziale di livello generale e quattro con incarico di livello dirigenziale non generale e di ventotto unità di personale non dirigenziale, di cui non più di quattordici appartenenti alla III area e le restanti alla II area del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri o equiparati. Nell'ambito delle suddette ventotto unità non più di dieci possono essere scelte tra personale non dirigenziale dei ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri e non più di quattro unità possono essere scelte anche tra personale dei ruoli di altre amministrazioni, collocati in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo, o comunque poste a disposizione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Si applica l'art. 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le restanti unità possono essere scelte tra personale già in servizio a qualunque titolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il personale dirigenziale di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la possibilità di scegliere tra il personale dirigenziale dei ruoli dei Ministeri non più di due dirigenti con qualifica di seconda fascia. Fermo restando il limite massimo delle sei unità di personale dirigenziale, a non più di una unità può essere conferito un incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001.

4. Il contingente di cui al comma 2 è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli art. 9 bis e 9 ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 5-quater del medesimo provvedimento.

5. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati non più di tre consulenti o esperti anche fra estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al conferimento degli incarichi al personale dirigenziale si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni. All'assegnazione del personale non dirigenziale alla struttura si provvede con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 4 (Trattamento economico)

1. Al responsabile della struttura di missione è attribuito un trattamento economico in misura pari a quello dei capi dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Al personale con incarico dirigenziale di livello generale è attribuito un trattamento economico pari a quello dei coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3, Al personale con incarico dirigenziale di livello non generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri con retribuzione di posizione di fascia A per due unità e di fascia B per le altre due unità.

Articolo 5 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto l'anno carico sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 20 giugno 2008

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 205